

C.N.D.C.E.C.

REGISTRO UFFICIALE

0004351 - 12/04/2011 - USCITA

Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma,

1 2 APR. 2011

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di TREVISO Via Roma, 20 31100 TREVISO (TV)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 77/2011 Diritto di accesso atti associazione professionale.

Con il quesito pervenuto in data 28 febbraio 2011 l'Ordine di Treviso chiede se, in base alle norme vigenti in materia di accesso, può consegnare copia della documentazione relativa alla costituzione di uno studio associato ad un legale che ha presentato una richiesta formale di accesso per difendere gli interessi di un suo assistito.

Il fondamento della comunicazione della costituzione dello studio associato all'Ordine di appartenenza dell'iscritto si rinviene nell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, ai sensi del quale l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività descritte nel primo comma "deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".

Altro la norma non dispone, tantomeno con riferimento ad eventuali obblighi di consegna della documentazione contrattuale costitutiva del vincolo associativo. Da ciò, nonchè dall'assenza di ulteriori disposizioni di legge o regolamento che prescrivano particolari obblighi informativi si evince che non vi sono obblighi di legge che prescrivono la necessità di depositare l'atto costitutivo presso l'Ordine. Analogamente, nessuna norma prevede un particolare regime di pubblicità per la documentazione concernente l'associazione professionale e le informazioni ivi contenute le quali, dunque, non sono "conoscibili da chiunque" ai sensi dell'art. 24, co.1 lett. c) del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Si suggerisce pertanto, in assenza di una norma di legge o regolamento che lo preveda, di non richiedere e/o ritenere documenti eccedenti quelli necessari per la funzione istituzionale svolta, restituendo quelli eventualmente allegati dall'interessato. Sono fatti salvi gli eventuali controlli e le verifiche delle dichiarazioni rese dall'iscritto in occasione della comunicazione all'Ordine ai sensi del citato art. 1.

Svolte le dovute premesse, si ritiene che l'atto costitutivo detenuto dall'Ordine perché consegnato a corredo della notifica di costituzione dell'associazione professionale possa rientrare, ai fini dell'operatività del diritto di accesso, nella definizione di "documentazione amministrativa" contenuta nell'art. 22, co. 1, lett. d, della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, ai sensi del quale per documento amministrativo si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Posto che il diritto di accesso è riconosciuto dalla legge come principio generale dell'attività amministrativa e diritto di rango costituzionale in quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, l'art. 22 della legge fissa il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi, fatta eccezione per le esclusioni fissate dalla legge, dai regolamenti governativi o adottati dalla singola amministrazione.

Si rileva, a tale proposito, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23 della stessa legge - tra le quali rientrano anche gli ordini professionali - sono tenute ad adottare un apposito regolamento volto a disciplinare le modalità di esercizio del diritto e ad individuare le categorie di documenti sottratti all'accesso (art. 24, comma 2 Legge 241 cit., articolo 1, comma 2, D.P.R. n. 184/2006).

Nell'assenza di un regolamento adottato dall'Ordine, la disciplina applicabile al caso concreto si ricava dalla normativa generale contenuta al Capo V della citata Legge 241/90 integrata dal regolamento adottato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Con riguardo all'ambito soggettivo di operatività del diritto di accesso, la legge riconosce il diritto in questione a favore dei cd. "interessati", vale a dire di chiunque abbia "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" (art. 22, co. 1, lett. b L. 241/90 e art. 2, co.1 D.P.R. 184/2006).

In merito, poi, alle modalità di esercizio del diritto di accesso l'articolo 25 della legge (cui si fa rinvio) prevede - tra l'altro - la necessità di motivare la richiesta e stabilisce che l'esercizio del diritto avviene mediante esame ed estrazione di copia. La disposizione che rileva ai fini della decisione da assumere è contenuta al comma 3 dello stesso articolo, in base al quale "Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati".

Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*), contiene poi una disciplina di dettaglio che distingue un accesso informale ed un procedimento di accesso formale.

Il primo può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, quando, in base alla natura del documento richiesto non vi siano contro interessati, intesi come "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22, co. 1 lett. c L. 241/90). Qualora, invece, vi siano contro interessati ovvero non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

Si ritiene che il caso in esame debba essere inquadrato nell'ambito del procedimento di accesso formale di cui agli artt. 6 e seguenti del citato decreto. Pertanto, la richiesta di accesso, completa di tutti gli elementi richiesti, dovrà essere notificata ai controinteressati (art. 5 del Regolamento citato) e l'atto di accoglimento della richiesta dovrà contenere le indicazioni (art. 7) della sede presso cui rivolgersi, degli orari e di tutti gli altri elementi per esercitare concretamente il diritto in conformità alle norme regolamentari, cui si rinvia per la disciplina puntuale degli aspetti applicativi.

Si coglie l'occasione per rilevare la necessità di dotarsi di un apposito regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi, che contenga una ricognizione e una classificazione della riservatezza e dell'accessibilità dei documenti detenuti dall'Ordine nonché il contenuto minimo di regole organizzatorie di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

Infine, alla luce di guanto sopra, si risponde sinteticamente alle singole domande poste con il quesito:

1. Si ritiene che nel momento in cui l'Ordine detiene documenti - anche sotto forma di semplice copia fotostatica – relativi ad una comunicazione di legge si configura la nozione di "documentazione amministrativa" utile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

- Dal tenore letterale del quesito che riporta la necessità dell'accesso per fare valere un diritto in sede giudiziaria - sembrerebbe essere presente l'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" richiesto dalla legge. Si suggerisce, in ogni caso, di non accettare motivazioni generiche e di acquisire le ulteriori informazioni necessarie per verificare la sussistenza del presupposto.
- In luogo della disposizione del Codice della Privacy citata nel quesito, si richiama, in quanto maggiormente pertinente, l'art. 24, co. 7 della L. 241/90 ai sensi del quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.

Francesca Maione